CONFAPI
LECCO E SONDRIO

Transizione 5.0

Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta una **svolta strategica per l'innovazione e la digitalizzazione del paese**.

Esso è l'evoluzione del Pianto Transizione 4.0 e, per il biennio 2024-2025, sono stati stanziati oltre 6 Miliardi di Euro.

Attraverso un insieme di misure e incentivi, il piano mira a stimolare la **transizione verso un'economia più sostenibile ed efficiente sotto il profilo energetico e ambientale**, promuovendo al contempo l'adozione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. L'obiettivo è tracciare una rotta chiara per le imprese italiane - indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di appartenenza - che intendono affrontare le sfide del futuro con strumenti all'avanguardia e soluzioni digitali avanzate.

Il "Decreto PNRR" di riferimento è il 19/2024 (art. 38) pubblicato il 2 Marzo 2024.
L'operatività della misura resta subordinata all'emanazione, entro 30 giorni, del decreto attuativo interministeriale Mimit-Mef

Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 prevede crediti d'imposta relativi alle spese sostenute tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 dalle imprese che investiranno in una delle seguenti tre attività:

- **acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0** tramite i quali si consegua una riduzione dei consumi energetici
- acquisto di beni necessari per **l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili**
- spese per la **formazione del personale in competenze per la transizione verde**.

Queste attività dovranno produrre risultati misurabili in termini di efficienza energetica o risparmio energetico. E l'intensità del beneficio fiscale aumenterà in base ai miglioramenti raggiunti.

Transizione 5.0

Investimenti in assets digitali 4.0

Ai sensi del comma 4, dell'**articolo 38, D.L. 19/2024**, sono agevolabili gli investimenti nei **beni nuovi materiali e immateriali 4.0 inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016**, i medesimi beni che, in assenza di un risparmio energetico minimo del 3% (a livello di struttura) o del 5% (a livello di processo), possono beneficiare del **credito 4.0 ex L. 178/2020**.

Sono, inoltre, agevolabili i seguenti **beni immateriali:**

- **software, sistemi, piattaforme** e applicazioni di monitoraggio continuo dei consumi energetici o di efficientamento energetico ("*Energy management dashboard*");
- **software gestionali acquistati unitamente a essi**.

Investimenti in beni di autoproduzione di energia da FER

Ai sensi del comma 5, lettera a), dell'**articolo 38, D.L. 19/2024**, sono agevolabili, subordinatamente alla presenza degli investimenti in assets digitali 4.0, gli investimenti in "*beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo*".

Di seguito alcune importanti precisazioni del legislatore:

- sono **escluse le biomasse**;
- sono inclusi gli impianti di **stoccaggio dell'energia prodotta**;
- in relazione all'energia solare, sono ammissibili esclusivamente gli **impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale** (produzione in UE) **e qualitativo** (efficienza minima del 21,5%) previsti ai fini del registro delle tecnologie per il fotovoltaico dell'Enea e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), D.L. 181/2023 (i costi dei beni delle lettere b) e c) risultano potenziati del 120% e 140% rispettivamente).

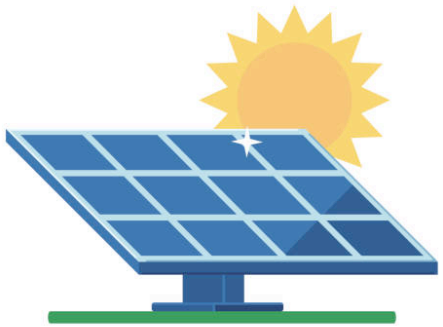

Transizione 5.0

Investimenti in formazione del personale

Ai sensi del comma 5, lettera b), dell'**articolo 38, D.L. 19/2024**, sono **agevolabili gli investimenti in formazione del personale** previsti dall'articolo 31 del paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 (ivi incluse dunque, oltre alle spese del personale discente, le spese dei formatori esterni e dei servizi di consulenza, i costi di esercizio e le spese generali indirette).

Deve trattarsi di **formazione esterna**, resa da soggetti che verranno individuati dal decreto attuativo, e inerente "*all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi".*

Le spese di formazione **sono soggette a un duplice limite**:

- **10%** dell'importo pari alla somma fra *assets* digitali e beni di autoproduzione energia da FER;
- **300.000 euro di costi massimi ammissibili**.

Transizione 5.0

La procedura di concessione del credito e le certificazioni prevede:

- **fase di prenotazione**, l'impresa invia **una comunicazione preventiva** descrittiva del progetto, corredata da una certificazione *ex ante* sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili;

- **fase di avanzamento dell'investimento**, l'impresa invia comunicazione periodiche;

- a investimento ultimato, l'impresa invia la comunicazione finale, corredata dalla certificazione *ex post* attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto **previsto dalla certificazione *ex ante*.**

Transizione 5.0

In aggiunta alle due certificazioni tecniche relative al risparmio energetico (rilasciate da **EGE certificati secondo la norma UNI CEI 11339** o dalle **ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352**) sono inoltre previste:

- la **certificazione del revisore legale dei conti**, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile;
- "*l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute*".

Resta fermo, analogamente al credito 4.0, **l'obbligo di conservazione della documentazione idonea**, pena la revoca del beneficio, con apposizione della dicitura su fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione: "*Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 38, D.L. 19 del 2 marzo 2024*".

Transizione 5.0

Intensità della misura

L'agevolazione consiste in un Credito di Imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.

Il credito di imposta viene calcolato a "scaglioni" (come era per il piano Industria 4.0), considerando il singolo anno di investimento.

Riduzione dei consumi a livello di stabilimento	*3% < X < 6%*	*6% < X < 10%*	*X > 10%*
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)	*5% < X < 10%*	*10% < X < 15%*	*X > 15%*
Fino a 2,5 M€	35%	40%	45%
Da 2,5 M€ a 10 M€	15%	20%	25%
Da 10 M€ a 50 M€	5%	10%	15%

Per le PMI, i costi delle certificazioni relative al risparmio energetico **sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta fino a 10.000 euro**; per le imprese **non obbligate a revisione legale dei conti** il costo della certificazione contabile è riconosciuto in **aumento del credito fino a 5.000 euro**.

Transizione 5.0

Le regole di fruizione

Non solo le aliquote, ma anche **le regole di fruizione del nuovo credito 5.0 sono migliorative rispetto al Piano Transizione 4.0**: è ammessa **esclusivamente la compensazione in F24**, anche in unica soluzione, entro il 31.12.2025, alla pubblicazione **dell'elenco delle imprese beneficiarie**.

Spirato il **termine del 31.12.2025**, l'eventuale quota residua sarà compensabile in **5 quote annuali di pari importo.**